

## ALLEGATO A

### **MODALITÀ DI COMPARTICIPAZIONE ALLE PRIME VISITE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ALMENO 2 FIGLI A CARICO**

Hanno diritto all'esenzione dal ticket per le prime visite tutti i nuclei familiari fiscali che, indipendentemente dal reddito, abbiano almeno 2 figli a carico.

L'esenzione, il cui codice individuato è FA2, spetta al genitore, al coniuge e ai figli a carico purché **residenti** in Emilia-Romagna.

Le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare sono quelle inserite nei modelli di dichiarazione dei redditi (per esempio 730, Unico) nella sezione "Familiari a carico"; pertanto, la mancata compilazione del campo relativo al codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, in questa sezione determina, qualora spettante, il mancato riconoscimento dell'esenzione per il coniuge stesso; per le coppie conviventi l'esenzione riguarda entrambi i genitori se i figli sono a carico di entrambi, diversamente l'esenzione è a favore del solo genitore che ha interamente a carico i figli.

A tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna, presenti sulla Anagrafe Regionale degli Assistiti, viene attribuito il codice di esenzione FA2, attingendo dalle informazioni presenti sulle dichiarazioni dei redditi, fornite dall'Agenzia delle Entrate, ovvero le ultime disponibili, riferite ai redditi di due anni precedenti. Quindi ad esempio nel 2019 sono disponibili le informazioni dei nuclei familiari delle dichiarazioni dei redditi del 2017, presentate nel 2018.

Qualora un cittadino ritenga di avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto presentato all'Agenzia delle Entrate, è possibile rilasciare una autocertificazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi verrà assegnata l'esenzione a tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.

Qualora un cittadino ritenga di non avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto presentato all'Agenzia delle Entrate, è suo compito e responsabilità rilasciare una autocertificazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi l'esenzione verrà eliminata per tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.

In tutti i casi in cui non siano disponibili, presso l'agenzia delle entrate, informazioni relative al nucleo familiare, ad esempio per i casi di esonero alla presentazione della dichiarazione fiscale, è altresì possibile rilasciare l'autocertificazione.

Tali autocertificazioni sono soggette a controllo non appena disponibili le informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi dell'anno di presentazione delle stesse.

Per ulteriori dettagli in merito all'applicazione della presente delibera si rimanda alle indicazioni operative.